



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 25/07/2014

Oggetto: Determinazione delle aliquote della TASI anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 17,30 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) D'AMATO	GIUSEPPE
02) SALERNO	FRANCESCA
03) BARCIA	SANDRA
04) PULIZZOTTO	FRANCESCA
05) MANCINO	CIRO
06) PERRONE	PEPPE
07) BASILICO	FEDERICA
08) CUTRONA	PIETRO
09) LI CASTRI	FRANCESCO
10) CANGIALOSI	ALBERTO
11) RIBAUDO	SALVATORE
12) D'AMATO	SALVATORE
13) CANGIALOSI	CIRO FABIO
14) COSTA	ANGELA
15) GIPPETTO	ROSALBA

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
	X
X	
	X
	X
	X
X	
	X
X	
	X
	X
X	
X	
8	7

Assume la presidenza il Signor **Giuseppe D'Amato**, nella qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Comunale dott.ssa Pietra Quartuccio**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Si procede all'appello, risultano presenti n. 8 consiglieri, assenti 7 (Barcia, Basilico, Cangialosi Ciro Fabio, D'Amato Salvatore, Li Castri, Perrone e Mancino)

Il Presidente designa quali scrutatori per l'odierna adunanza i Consiglieri Ribaudò, Cangialosi A. e Pulizzotto.

Il Consiglio Comunale sentite le designazioni nomina quali scrutatori per l'odierna adunanza i Consiglieri Ribaudò, Cangialosi A. e Pulizzotto.

Il Consigliere Cutrona propone il prelievo del 3° punto dell'ordine del giorno aggiuntivo: la proposta avente per oggetto "Determinazione delle aliquote della TASI anno 2014".

Il Consigliere Costa propone il prelievo del 4° punto dell'ordine del giorno aggiuntivo: la proposta avente per oggetto "Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014".

Si vota la proposta del Consigliere Cutrona.

Il Consiglio Comunale unanimemente approva.

Si vota la proposta del Consigliere Costa.

Il Consiglio Comunale unanimemente approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto "Determinazione delle aliquote della TASI anno 2014".

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori

All'unanimità dei voti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Determinazione delle aliquote della TASI anno 2014".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

D'Amato Giuseppe

Il Consigliere anziano

Salerno Francesca

Il Segretario Comunale

Pietra Quattruccio

Affissa all'albo pretorio il

12 AGO 2014

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo 12 AGO 2014 senza opposizioni o reclami.

Li,

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li,

Il Segretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____

in data _____



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 18 Luglio 2014

Proponente: Responsabile dei Servizi Finanziari
Servizio interessato: Tributi
Oggetto: Determinazione delle aliquote della TASI anno 2014.-

Data 14/07/2014

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 15/07/2014

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 15/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere favorevole/contrario in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 18-7-2014

Il Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale)
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) modificati ed integrati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della

TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili”;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 2 bis del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, al 31 luglio 2014.

TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali;

PROPONE

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
- Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2014:
 - Aliquota 0 (zero) per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 11 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU
 - Aliquota 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili
- Di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360
- Di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del Comune.

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

COMUNE DI MARINEO



Provincia di Palermo

Collegio dei Revisori

Parere sulla proposta di delibera

L'anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di luglio alle ore 15,00 si è riunito il Collegio dei Revisori, presso lo studio del Presidente in Bagheria con la presenza dei Sig.ri:

Presidente Stefano Maggiore
Revisore Ignazio Tuzzolino
Revisore Mario Fronzoni

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.
Oggetto: "Determinazione delle aliquote della TASI per l'anno 2014"

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014 composta da IMU, TASI, TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili";

VISTO l'art. 2 bis del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con L. 68/2014, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, al 31.12.14.

TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Il Collegio è sciolto alle ore 16,00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Bagheria 16 luglio 2014

Il Collegio dei Revisori

Firmato Stefano Dott. Maggiore

Firmato Ignazio Dott. Tuzzolino

Firmato Mario Rag. Fronzoni